



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";*
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Italcert S.r.l.** con sede legale in Viale Sarca, 336- 20126 Milano (MI), emanato in data **4 giugno 2020** da questa Direzione Generale con scadenza 26 luglio 2024;
- VISTO** il decreto di riduzione dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Italcert S.r.l.** con sede legale in Viale Sarca, 336- 20126 Milano (MI), emanato in data **18 maggio 2022** da questa Direzione Generale con scadenza 26 luglio 2024;
- VISTO** il decreto di estensione dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Italcert S.r.l.** con sede legale in Viale Sarca, 336- 20126 Milano (MI), emanato in data **6 luglio 2023** da questa Direzione Generale con scadenza 26 luglio 2024;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0061034 del 4 marzo 2024, con la quale è stato **rinnovato lo scopo di accreditamento** riportato nel certificato di accreditamento n. **0122PRD** in scadenza il **26 luglio 2028**, a favore della società **Italcert S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 -D.P.I.-;

ACQUISITA, inoltre, la Delibera dell'8 maggio 2024 (DC2024UTL025), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0003934 del 17 maggio 2024, con la quale è stata deliberata la "*riformulazione dello Scopo di accreditamento*" emesso nello schema PRD nel certificato n. 0122PRD in scadenza 26/07/2028 a fronte della norma di riferimento **UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** (erroneamente indicata nella delibera sopra citata del 28 febbraio 2024 come UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012), eliminando i "*Dispositivi che forniscono protezione contro il calore [$< 100^{\circ}C$]*", nei confronti della società **Italcert S.r.l.**;

ACQUISITA l'istanza n. 02240 del 19/04/2024, con la quale l'Organismo **Italcert S.r.l.**, ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024 al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dal 1 gennaio 2024;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 17 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 17 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 febbraio 2017. La società **Italcert S.r.l.**, (P.I. 10598330156), con sede legale Viale Sarca, 336-20126 Milano (MI), è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione per lo svolgimento dei compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE di valutazione della conformità	ALLEGATI
Dispositivo di ausilio al galleggiamento Dispositivo per la protezione degli occhi Dispositivi di protezione del viso Dispositivo per la protezione del capo Dispositivo per la protezione del sistema respiratorio Dispositivo di protezione contro l'annegamento Dispositivi di protezione contro gli shock elettrici Dispositivi che forniscono protezione contro il calore [$< 100^{\circ}\text{C}$] Dispositivo per la protezione dal calore [Calore $< 100^{\circ}\text{C}$], [Calore $> 100^{\circ}\text{C}$ e fuoco] Dispositivo per la protezione dal calore [Calore $> 100^{\circ}\text{C}$ e fuoco e fiamma]	Esame UE del Tipo	Allegato V Modulo B

<p>Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute</p> <p>Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti</p> <p>Aree di competenza specializzate: equipaggiamento protettivo per le immersioni</p> <p>Dispositivi di protezione destinati a proteggere contro i rischi delle attività sportive</p>		
<p>Dispositivo per la protezione degli occhi</p> <p>Dispositivi di protezione del viso</p> <p>Dispositivo per la protezione del capo</p> <p>Dispositivo per la protezione del sistema respiratorio</p> <p>Dispositivo di protezione contro l'annegamento</p> <p>Dispositivi di protezione contro gli shock elettrici</p> <p>Dispositivo per la protezione dal calore [Calore < 100 °C], [Calore > 100°C e fuoco]</p> <p>Dispositivo per la protezione dal calore [Calore > 100 °C e fuoco e fiamma]</p> <p>Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute</p> <p>Aree di competenza specializzate: equipaggiamento protettivo per le immersioni.</p>	<p>Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</p>	<p>Allegato VII Modulo C2</p> <p>Allegato VIII Modulo D</p>

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è valida fino al **26 luglio 2028**, data di scadenza del certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(Dr. Gennaro Gaddi)